

COS'È IL SISTRI?

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di [innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione](#) per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l'altro, i compiti affidati alle autorità di controllo.

È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Nell'ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l'utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.

Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.

Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

L'iniziativa si inserisce così anche nell'ambito dell'azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell'efficienza della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

I vantaggi per lo Stato, derivanti dall'applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione.

Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

CHI DEVE ISCRIVERSI?

Sono **OBBLIGATI**

1) ad iscriversi entro il 30 marzo 2010

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi) - **con più di cinquanta dipendenti;**
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 (vedi sopra) **con più di cinquanta dipendenti;**
- i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto (trasporti marittimi e ferroviari);

2) ad iscriversi entro il 29 aprile 2010

- per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno fino a cinquanta dipendenti (**ad esempio i titolari di impianti di distribuzione di carburanti**);
- per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Hanno la **facoltà** (e non l'obbligo) di aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti a **partire dal 12 agosto 2010**:

- le imprese e gli enti che non hanno più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
 - da lavorazioni industriali,
 - da lavorazione artigianali,
 - da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,
- gli imprenditori agricoli (di cui all'art. 2135 cc) che producono rifiuti non pericolosi,
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da
 - da lavorazioni industriali,
 - da lavorazione artigianali,
 - da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

ISCRIZIONE AL SISTRI

In sintesi, **i soggetti obbligati si iscrivono al SISTRI:**

- in modalità **on line**, sul portale del SISTRI www.sistri.it
- **via fax spedendo il modulo di iscrizione** al n. 800 05 08 63;
- **telefonicamente**, al n. 800 00 38 36.
- **per e mail (iscrizione@sistri.it) inviando il modulo d'iscrizione compilato**

Quanto si paga?

Contributo annuale

La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione, e' assicurata mediante il pagamento di un **contributo annuale**.

Il contributo e' versato da ciascun soggetto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali e' stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa il contributo e' versato per ciascun dispositivo USB richiesto.

Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini per l'iscrizione sopra indicati.

Negli anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono.

Il livello dei contributi, per categoria di soggetti obbligati, risponde ai seguenti criteri:

- **dimensione d'impresa;**
- **tipologia di rifiuti;**
- **quantità dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti.**

N.B. Ad esempio, i produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 addetti (ad esempio, **la maggior parte degli associati titolari di impianti di distribuzione dei carburanti**) pagano **120 euro di contributo**, mentre da 11 a 50 addetti il contributo aumenta a 180 euro. I demolitori ed i rottamatori versano 300 euro per quantità fino a 1.000 tonnellate, 500 da 1.000 fino a 5.000.